

UFFICIO STUDI SAP

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI BILANCIO E FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AL D.L. 25 giugno 2008, N. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – c.d. decreto anti-fannulloni - pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.6.2008 – suppl. ord. n. 152 – ha introdotto disposizioni limitative e penalizzanti per il personale del pubblico impiego, forze di polizia comprese.

A tal proposito, fin dal principio, il **SAP** ha duramente criticato l'operato del Governo, che si è orientato verso il mancato riconoscimento della Specificità della nostra Professione, frammischiando – di fatto – i Comparti Sicurezza e Difesa con quello del P.I.

Dopo le pressioni mediatiche e gli attacchi avanzati dal **SAP** nelle sedi istituzionali, mantenendo fede a parte degli impegni assunti in occasione della campagna elettorale, il Governo ha presentato una serie di emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 15 luglio scorso, accogliendo parzialmente le nostre richieste.

Ma questo è solo il primo passo e la mobilitazione del **SAP** continua affinché vengano apportate le ulteriori modifiche – con previsione di risorse aggiuntive - volte ad assicurare le indispensabili dotazioni di personale (turn over), di mezzi e di materiali, necessari a garantire un accettabile livello di sicurezza e, soprattutto, condizioni di lavoro dignitose per il personale delle forze di polizia.

Si ricorda che ora il provvedimento deve essere discusso in Parlamento per la conversione in legge.

Ecco gli articoli di nostro interesse e gli emendamenti approvati:

NON EMENDATO

Art. 66 Turn over

Questo articolo pone delle forti limitazioni in materia di assunzioni e stabilizzazione del personale, le quali sono rideterminate in base al fabbisogno risultante dalla programmazione triennale redatto dalle stesse amministrazioni entro il 31 dicembre 2008, alle quali la disposizione in esame raccomanda l'adozione di misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

Nello specifico, la nostra amministrazione potrà procedere, per il 2009, ad assunzioni di personale nel limite del 10% delle unità cessate nell'anno precedente e, allo stesso modo, alla stabilizzazione del personale, per il 2009, nel limite del 10% delle unità cessate nell'anno precedente.

Solo i corpi di polizia, poi, possono procedere per l'anno 2008, (comma 6) ad ulteriori assunzioni per una spesa annua lorda pari a 75 mln di euro a regime. A tal fine è istituito un fondo pari a 25 mln per il 2008 e a 75 mln a decorrere dal 2009.

Questo articolo continua ponendo una serie di pesanti limiti alle assunzioni nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con evidenti ripercussioni sulle posizioni, già di per sé precarie, dei VFP.

NON EMENDATO

Art. 67 Contrattazione integrativa

Questo articolo prevede la riduzione del 10% delle risorse destinate per l'anno 2007 agli istituti retributivi della contrattazione integrativa (es. fondo per l'efficienza), nonché la disapplicazione, per l'anno 2009, di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore di fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali (comma 2). A decorrere dall'anno 2010, viene prevista una riduzione del 20% degli stessi fondi. E' previsto un fondo di assistenza per i soli finanziari pari a 20 mln. di euro (comma 1). Insomma, il taglio c'è stato e si farà sentire..

ARTICOLO ORIGINARIO

Art. 69 Progressione triennale

Il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d. lgs. 165/2001 non contrattualizzato, inclusa la dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate, gode di una progressione economica dello stipendio secondo automatismi biennali.

Con questa norma, invece, gli aumenti periodici saranno triennali, con la conseguenza che la progressione economica sarà spalmata su tre anni, anziché due.

Ciò, considerata l'invarianza dei valori di crescita, corrisponde ad un evidente danno economico per il personale dirigente.

EMENDAMENTO APPROVATO

Questo articolo è stato riformulato, introducendo, rispetto al testo iniziale, un meccanismo di intervento *una tantum* anziché a regime sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d. lgs. 165/2001 non contrattualizzato, compreso il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il quale è prevista una progressione economica dello stipendio secondo automatismi biennali.

Il nuovo testo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il predetto personale, un differimento *una tantum* di 12 mesi della maturazione dell'aumento biennale, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione dei successivi aumenti biennali.

ARTICOLO ORIGINARIO

Art. 70 *Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio*

A decorrere dal 1° gennaio 2009, i dipendenti per i quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al DPR 834/1981, hanno diritto solo all'equo indennizzo.

Ogni ulteriore trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie è escluso.

Sono abrogate, "conseguentemente", le norme che prevedevano benefici per il personale civile e militare mutilato o invalido di guerra, estesi, poi, anche al personale invalido per servizio (comma 2).

EMENDAMENTO APPROVATO

E' escluso dall'applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

ARTICOLO ORIGINARIO

Art. 71 *Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA.*

Questa norma prevede che per i primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità a carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Considerato che la retribuzione del personale Comparto Sicurezza e Difesa è costituito per oltre il 60% da specifiche indennità, è evidente che la riduzione andrà ad incidere in maniera pesante sullo stipendio.

Le fasce di reperibilità, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono estese dalle 8⁰⁰ alle 13⁰⁰ e dalle 14⁰⁰ alle 20⁰⁰ di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Le assenze dal servizio per malattia, anche se dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, non sono equiparate al servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa (es. produttività collettiva). Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

EMENDAMENTO APPROVATO

E' escluso dall'applicazione della disciplina relativa ai disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

ARTICOLO ORIGINARIO

Art. 72 *Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.*

Viene introdotta la posizione dell' "esonero". E' una posizione ibrida, nel senso che non si è né in servizio né in pensione, e dà diritto al 50% dello stipendio, innalzabile fino al 70% se durante questo periodo si presta servizio di volontariato.

Possono chiedere l'esonero i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio (comma 4).

E' riconosciuta la facoltà all'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, indipendentemente dal limite d'età (comma 11).

Per il personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, gli specifici criteri e le modalità applicative di questa disposizione sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro per la P.A. e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'Interno e delle Difesa.

EMENDAMENTO APPROVATO

Relativamente al personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), volto a definire gli specifici criteri e le modalità applicative della disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, in caso di compimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, deve essere emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Tale emendamento ha reso artificiosa ed estremamente complessa l'applicazione di tale disposizione, in quanto oltre al DPCM, è stata introdotta la necessità di una delibera dello stesso Consiglio dei Ministri, che deve precisarne le modalità applicative.

Pertanto, a parere del **SAP**, è stata ridotta drasticamente la discrezionalità della pubblica amministrazione nel mettere a riposo d'ufficio il personale interessato.